

SENT.N. 19/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.

Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in opposizione alla sentenza n. 200/2019

emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione

Lazio, iscritto al n.79483/PC del registro di

segreteria, depositato il 7.7.2022, proposto

dall'INPS, in persona del Presidente pro-tempore ,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Botta e

Mangiapane Filippo ed elettivamente domiciliato

presso la sede dell'avvocatura interna in via C.

Beccaria n. 29 ,

nei confronti di:

XX, CF omissis,

residente in omissis via omissis; -

YY, CF omissis,

residente in omissis Viale omissis; -

ZZ, CF omissis, residente in

omissis Via omissis; - QQ, CF omissis, residente in omissis, Via

omissis, - Eredi di WW, C.F

omissis, deceduta il omissis, già

residente in omissis, Via omissis -

impersonalmente e collettivamente. tutte

rappresentate e difese dall'avv. Maria Cristina

Truffelli procuratrice costituita nel giudizio n.

74925;

-il Ministero della Cultura, non costituito;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio e tutti i

documenti di causa;

Visti gli art. 200,201 e 178 del c.g.c.;

Uditi alla udienza del 17 gennaio 2024, con

l'assistenza del segretario dott.Federica Sperapani,

il relatore cons. Anna Bombino, l'avv. Gianna

Fiore,per l'INPS, l'avv. Truffelli Maria Cristina

per le convenute, nessuno è presente per il Ministero

della Cultura;

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 200/2019, pubblicata in data,

di questa Sezione giurisdizionale nella medesima

composizione monocratica, è stato definito il

giudizio R.G. n. 79425 instaurato dalle convenute ,

in quiescenza, avverso il Ministero dei Beni

Culturali. Detta sentenza ha riconosciuto il diritto delle ricorrenti alla maggiorazione di $\frac{1}{4}$ previsto dall'art. 25 del D.P.R. 1092/73 e alla conseguente rideterminazione della pensione in godimento.

La pronuncia veniva gravata dal MIBAC con ricorso assegnato alla Sezione Terza centrale d'appello n. 54981 che, con sentenza n. 23/2021, ne dichiarava l'inammissibilità con conseguente passaggio in giudicato della medesima.

2. In ottemperanza al giudicato, il Ministero ha provveduto ad emettere i decreti di pensioni nn. 58, 59, 60 e 61 del 6 giugno 2022, che, in esecuzione della pronuncia dispongono in favore delle medesime la riqualificazione del trattamento pensionistico con il computo del beneficio, previsto dall'art. 25 del DPR n 1092/73.

3. L'INPS, che non è stato parte nel giudizio definito con la sentenza opposta, è destinatario dei citati decreti di riliquidazione emessi dal MIBAC nonché delle diffide delle parti interessate.

4. Il Ministero della Cultura non si è costituito in giudizio nonostante la notifica del ricorso in opposizione.

5. Le controparti si sono costituite in giudizio

chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma della sentenza n. 200/19.

6. Secondo quanto esposto nel ricorso introduttivo, l'INPS ha ritenuto la propria legittimazione attiva essendo stato pretermesso dal giudizio definito con la sentenza 200/19.

Ha eccepito l'inammissibilità delle domande originarie per decadenza dei termini previsti dagli articoli 203, 204, 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Nel merito, si è opposto alla sentenza 200/2019 chiedendone l'annullamento ritenendo infondate le pretese delle ricorrenti ai benefici previdenziali di cui all'art. 25 del DPR 1092/73 per l'espletamento del servizio in luoghi insalubri, sulla scorta della sentenza n. 331/2015 di questa Sezione in fattispecie analoga. Ha eccepito altresì la prescrizione quinquennale ovvero decennale in tutto o in parte del diritto alla rivalutazione contributiva ed al conseguente diritto al ricalcolo.

7. Con note depositate il 23.6.2023 le controparti hanno insistito per il rigetto del ricorso in opposizione rilevando che, nelle more del presente giudizio, l'Istituto opponente ha proceduto alle

liquidazioni degli arretrati dovuti sia all'aumento dell'importo della pensione (XX, QQ, YY, senza gli arretrati.). Dette somme erano state corrisposte prima ancora dell'instaurazione del giudizio (v. già doc.n.13 allegato con la memoria di costituzione). Nulla è stato liquidato in favore degli eredi della defunta Sig.ra WW. Ha prodotto una recente sentenza della Sez. Veneto n.351/2022 favorevole alle ricorrenti, senza opposizione dell'Istituto che ha liquidato il beneficio richiesto.

Alla udienza del 5.7.2023 è stato disposto il rinvio del giudizio per l'acquisizione del fascicolo del giudizio di appello (Ord.4/23).

Alla udienza odierna, l'INPS insisteva nell'ammissibilità del ricorso in opposizione alla sentenza n.200/2019 emessa nei confronti delle odierne convenute e nel merito nell'infondatezza delle domande delle medesime; l'avv. Truffelli insisteva nell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione di terzo dispiegata dall'Istituto nei confronti delle convenute mancandone i presupposti di legge; nel merito, chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

La causa è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente va verificata la legittimazione attiva dell'INPS.

La legittimazione attiva sussiste assumendo l'INPS il ruolo di ordinatore secondario della spesa pensionistica essendo destinatario dei decreti 58, 59, 60 e 61 del 6 giugno 2022 emessi dal Ministero della Cultura in favore delle controparti, in ottemperanza alla sentenza 200/2019 resa nel giudizio in cui l'INPS non è stato parte in causa.

2. Riguardo l'eccezione di prescrizione sollevata dall'I.N.P.S., si rileva che l'aumento nel computo dei servizi previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 1092/1973 viene riconosciuto d'ufficio, al momento della liquidazione del trattamento di pensione, come peraltro si desume, a contrariis, dalla mancata inclusione di tale beneficio tra quelli che richiedono la domanda dell'interessato (vd. D.P.R. n. 1092/1973, Titolo II, Capo II, artt. 10 - 17). Non sussiste una tutela anticipata rispetto al momento del collocamento in pensione, né tale diritto è soggetto a decadenza. Pertanto, l'eccezione di

prescrizione va respinta.

Va esclusa quindi l'ipotizzata decadenza del termine triennale evidenziando un comportamento contraddittorio dell'Amministrazione espresso anche attraverso l'adozione di circolari contenenti disposizioni ai dipendenti in relazione alle richieste per ottenere il suddetto beneficio, da cui è scaturito il contenzioso dinanzi a questa Corte (Circ. 243/2011; Circ. 4/2019, Circ 35 /201 con cui si sono sospesi i procedimenti in corso, e richiesto parere al Ministero del lavoro, mai intervenuto; anche l'INPS è intervenuta con comunicazione istituzionale del 23.8.2019 interpretativa della norma de qua).

3. Nel merito, pur prendendo atto delle avvenute liquidazioni (aumento dell'importo della pensione con o senza gli arretrati) in esecuzione della sentenza 200/19, questo giudicante ritiene di condividere le ragioni addotte dall'opponente.

Al riguardo evidenzia che, analoga fattispecie (G. 79270/21) è stata definita con pronuncia n. 464/23) difforme dal proprio precedente (sent. 200/19), alle cui motivazioni si richiama per sinteticità, che confermano una interpretazione della norma più

aderente al testo della disposizione invocata dalle ricorrenti.

3.1. L'art. 25 del dPR 1092/ 1973 dispone che “Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto” (co. 1). Al penultimo ed all'ultimo comma stabilisce che “I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro”. “Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100”. Non essendo mai stato emanato il decreto previsto dal penultimo 7 comma, continua a trovare applicazione il decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100.

3.2. Come affermato dal giudice contabile in analoghe fattispecie (cfr, Veneto n. 36/2016; Sez. III n.150/2020, Sardegna n. 249/21), la natura senza dubbio speciale della norma in questione ne impone una interpretazione strettamente aderente al testo della norma che ne circoscriva l'applicazione. Il termine “ addetti” utilizzato dal legislatore per delimitare il perimetro dei soggetti legittimati ad

usufruire del beneficio di legge all'esame, impone una rigorosa indagine al fine di verificare se l'attribuzione della specifica tutela delineata dalla norma sia assicurata ai soli dipendenti effettivamente adibiti/impegnati a particolari tipologie di lavorazioni: ammettere il beneficio sul presupposto di una generica "esposizione" ad attività, lavorazioni, ambienti o sostanze, senza invece tener conto dello svolgimento effettivo di specifica lavorazione, si tradurrebbe in una estensione abnorme del beneficio .

3.3. Questo Giudicante ritiene fondati i motivi esposti dall'opponente nel gravame all'esame per le ragioni che seguono.

3.4. Dall'esame della documentazione acquisita anche in istruttoria è emerso che le interessate non hanno mai rivestito la qualifica "operaia" e comunque, ove volesse ritenersi superata la suddetta qualifica, va verificata la corrispondenza della qualifica posseduta e le mansioni svolte a quelle proprie della qualifica ex operaia (C.d.C., sez. Lazio n. 545/2012). Invero, esse hanno assunto le funzioni proprie della qualifica di funzionario con mansioni di " restauratore conservatore" o di

tecnico , senza specificare in tale ruolo le attività effettivamente svolte assimilabili ai lavori insalubri al fine di ottenere la percezione di benefici riconosciuti con l'impugnata sentenza.

E' vero che il Ministero ha certificato la percezione dell' "indennità di rischio" prevista per l'utilizzo dei prodotti di cui alla Tabella B, gruppi II e III, allegata al D.P.R. n. 146/1975, per determinati periodi di servizio (in alcuni casi risalenti nel tempo), ma detta circostanza non è sufficiente a comprovare lo svolgimento di "lavori insalubri" non avendo le interessate dimostrato di essere state adibite alle specifiche lavorazioni previste dal decreto luogotenenziale n. 1100/1919, nè descritto le modalità di utilizzo delle sostanze nocive con cui sono state in contatto.

5. Ciò posto, il ricorso in opposizione va dunque accolto, e conseguentemente annullata la sentenza 200/19, dovendosi riconoscere il beneficio previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 1092/1973 solo in presenza delle richiamate condizioni soggettive (svolgimento di un'attività lavorativa assimilabile, in concreto, a quella della ex qualifica operaia) ed oggettive (assimilazione dell'attività lavorativa svolta ai

lavori insalubri previsti dall' allegato 1 al decreto
luogotenenziale n. 1100 del 1° maggio 1919), allo
stato non dimostrate.

6. Tenuto conto dei contrasti di giurisprudenza nella
materia in esame, nonché l'atteggiamento ondivago
delle Amministrazioni coinvolte nella vicenda, si
ravvisano i presupposti per dichiarare l'integrale
compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale
regionale per il Lazio - in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni
istanza, difesa ed eccezione contraria, dichiara la
contumacia del Ministero della Cultura MIBAC;
accoglie il ricorso in opposizione dell'INPS e per
l'effetto annulla la sentenza n. 200/2019.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17
gennaio 2024

Il GUP

Anna Bombino

Firmato Digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA